

(N. 1439-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE CERULLI IRELLI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro delle Finanze

col Ministro della Marina Mercantile

col Ministro del Bilancio

e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 APRILE 1956

---

Comunicata alla Presidenza il 26 giugno 1956

---

Ratifica ed esecuzione della Convenzione Consolare tra l'Italia e la Francia con relativi Annesso, Scambio di Note e Protocollo, conclusa in Roma il 12 gennaio 1955.

---

ONOREVOLI SENATORI. — Nella sostanza non molto dissimile dalle clausole della Convenzione consolare conclusa con la Gran Bretagna il 1° gennaio 1955, Convenzione da voi già approvata, viene oggi sottoposto al vostro esame il testo della Convenzione consolare stipulata con la Francia il 12 gennaio dello stesso anno, durante la visita effettuata, a quella data, a Roma, dal Presidente del Consiglio francese Mendès-France.

Nei quarantaquattro articoli della Convenzione in parola sono ampiamente illustrate e regolate le attribuzioni le attività e le competenze dei Consoli di carriera, dei Consoli onorari, degli Agenti nonché degli impiegati consolari reciprocamente inviati e stabiliti nel territorio dei due Stati.

La Convenzione che — fra l'altro — definisce chi esattamente debba intendersi come rivestito della qualifica di console di carriera od onorario o impiegato consolare, dopo aver specificato le facoltà consentite per la creazione e l'organizzazione delle rispettive circoscrizioni consolari, elenca le prerogative ed immunità accordate ai predetti funzionari ed impiegati consolari, nonché i privilegi finanziari concessi ai consoli stessi ed alle sedi consolari.

Viene inoltre disciplinata dalla Convenzione che ci occupa l'attività in facoltà dei consoli per quanto riguarda le successioni dei rispettivi nazionali ed il trasferimento dei beni, come pure le facoltà loro attribuite circa le mansioni attinenti alla navigazione.

La Convenzione si applica oltre che nei territori metropolitani rispettivamente della Francia e dell'Italia, anche nei territori dei quali i due Paesi stipulanti assumono la responsabilità delle relazioni internazionali (escluso il Marocco ma, grazie al protocollo aggiuntivo — l'attuale portata del quale dopo i recenti avvenimenti non ho potuto peraltro accertare —, compresa la Tunisia).

Premesse le suindicate brevi considerazioni, dato che la Convenzione di cui trattasi tende soprattutto a regolamentare ed, entro certi limiti, diremmo anzi a codificare il diritto consolare in vigore nei due Stati che la stipulano, non possiamo non esortarvi, onorevoli senatori, ad accordare al Presidente della Repubblica la necessaria autorizzazione per la ratifica.

CERULLI IRELLI, *relatore*.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione Consolare, con relativi Annesso, Scambio di Note e Protocollo, conclusa in Roma tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese, il 12 gennaio 1955.

### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione Consolare ed agli Atti suddetti a decorrere dalla loro entrata in vigore.